

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VERONAFIERE S.p.A.**SICUREZZA**

In considerazione della vigente normativa in materia di Sicurezza, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) Veronafiere ha provveduto alla definizione di un nuovo modello organizzativo per la sicurezza sul lavoro definendo un pacchetto di Procedure Operative aventi un diretto impatto ed una specifica applicazione sulle molteplici ed eterogenee attività presenti all'interno del quartiere fieristico.

La Società si impegna ad uniformare i comportamenti, le attività e le azioni di propria competenza, previste dal contratto/ordine, alle disposizioni e/o prescrizioni di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Nel sito internet di Veronafiere è rinvenibile il DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze - per gli Appalti. Tale documento, elaborato da Veronafiere, riporta i rischi interferenti per le varie attività presenti all'interno del quartiere fieristico relativamente agli appalti di lavori, servizi e/o forniture di cui trattasi.

Qualora la Società svolga le proprie attività nei periodi di allestimento e disallestimento della Manifestazione fieristica dovrà inoltre verificare, giornalmente e/o comunque prima dell'inizio della propria specifica attività della giornata di riferimento, il DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze - per le fasi di allestimento e disallestimento del quartiere fieristico per la manifestazione in corso che in formato pdf è riportato nel sito web istituzionale di Veronafiere nell'area "Info e servizi", congiuntamente al Regolamento Tecnico, al link <http://www.veronafiere.it/info-e-servizi/regolamenti-e-duvri/>.

Ogni commento o integrazione al DUVRI dovrà essere prontamente inoltrato all'indirizzo mail: sicurezza@veronafiere.it. Il Servizio di Prevenzione e Protezione rimane comunque a disposizione per ogni chiarimento ritenuto necessario.

Fermo restando quanto sopra riportato la Società si impegna inoltre sin d'ora ad informare i propri lavoratori, fornitori, clienti (e comunque qualsiasi soggetto terzo che operi alle proprie dipendenze) che saranno esposti ai così detti "rischi da interferenza", sui contenuti del DUVRI e sulle misure di emergenza adottate e da adottare.

Qualora Veronafiere, per la realizzazione di una manifestazione, incarichi una Segreteria Organizzativa la stessa dovrà uniformare i propri comportamenti, oltre a quanto sopra descritto, anche alle disposizioni previste nel DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze - per le Manifestazioni

PERSONALE

La Società dichiara e garantisce di disporre di organizzazione propria di mezzi e personale idonea all'esecuzione dei servizi come sopra commissionati. La Società, pertanto, si obbliga ad impiegare per l'esecuzione del presente Contratto lavoratori professionalmente esperti ed in numero adeguato all'esecuzione dell'incarico.

L'organizzazione del personale che andrà completamente impiegato nell'espletamento del servizio di cui trattasi, competerà in via esclusiva alla Società, che vi provvederà, in completa autonomia, per il tramite dei propri dirigenti e preposti. Veronafiere resterà completamente estranea all'organizzazione del lavoro della Società

La Società risponderà di ogni condotta illecita o disdicevole che dovesse porre in essere il personale dalla stessa preposto ai servizi in oggetto, potendo dette condotte, ove reiterate o integrando fattispecie di specifico rilievo, dar luogo ad inadempimento notevole della Società e, conseguentemente, legittimare la risoluzione anticipata del contratto, su iniziativa di Veronafiere.

Tutto il personale della Società, in servizio presso Veronafiere, dovrà essere perfettamente a conoscenza delle regolamentazioni previste per le manifestazioni fieristiche in occasione delle quali saranno realizzati i servizi.

Il personale dovrà essere perfettamente a conoscenza delle strutture espositive riservate alle manifestazioni.

Tutto il personale impiegato dalla Società per il servizio oggetto del contratto dovrà essere munito di cartellini/badge identificativi di dimensioni e fattezze previsti dalla normativa vigente.

La Società si impegna a condividere con Veronafiere, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, un manuale di "Best Practices" di comportamento del personale che sia la guida procedurale da distribuire ai propri dipendenti e collaboratori per assicurare qualità del servizio e omogeneità di comportamento. Sulla base di questo manuale la Società si impegna a fornire la necessaria formazione e istruzione del personale impiegato in ogni manifestazione.

La Società dichiara che, ai fini dell'esecuzione del servizio di cui al presente Contratto, il personale impiegato potrà essere costituito da un minimo di 1 ad un massimo stimato allo stato attuale di 30 risorse, restando inteso che l'individuazione del numero di risorse di volta in volta necessarie per l'espletamento del servizio sarà di competenza esclusiva della Società.

La Società è tenuta a fornire a Veronafiere all'inizio del rapporto contrattuale, ed a tenerlo aggiornato per tutto il periodo di vigenza contrattuale, l'elenco nominativo della totalità del personale che intende impiegare per i servizi oggetto del contratto, corredato della prescritta documentazione attestante la regolarità delle posizioni assicurate.

La Società s'impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme di legge e di contratto di lavoro applicabili.

La Società dovrà tenere indenne e manlevata Veronafiere da qualsiasi pretesa e/o domanda di adeguamento retributivo o assicurativo-previdenziale, da parte del personale impiegato per i servizi relativi al contratto.

La Società dovrà far pervenire a Veronafiere, prima dell'inizio delle attività copia dei versamenti mensili (copia modello F24 relativa ai versamenti INPS ed INAIL, copia del modello DM10/M, copia del DURC e del DURF), relativi al personale utilizzato, o eventuali dichiarazioni e/o autocertificazioni, se previste, attestanti la regolamentazione del rapporto tra la Società ed il personale impiegato.

RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI ASSICURATIVI - APPALTI

La Società risponderà direttamente di tutti i danni cagionati a Veronafiere od a terzi (a persone, animali o cose) nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza alcun diritto di rivalsa nei confronti di Veronafiere.

Allo scopo la Società dovrà stipulare un'apposita polizza assicurativa per la Responsabilità Civile con primaria Compagnia di Assicurazione di gradimento di Veronafiere e per tutta la durata dell'appalto, che preveda un massimale unico, minimo di Euro 2.600.000,00 (*Due milioni seicentomila/00*) sia nei confronti di terzi, come pure nei confronti dei propri dipendenti, per l'operatività della Polizza. La copertura dovrà essere estesa ad ogni forma di colpa, e nel contratto dovrà essere inserita la clausola di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti di Veronafiere. La Società contestualmente alla sottoscrizione del contratto e, comunque prima di iniziare il servizio, dovrà produrre copia completa di detta Polizza, ivi compresa relativa quietanza. Durante il periodo di vigenza contrattuale dovrà essere presentata a Veronafiere l'attestazione dell'avvenuto pagamento dei rinnovi della polizza assicurativa.

La Società sarà responsabile civilmente e penalmente per eventuali sinistri che dovessero accadere nei confronti di propri dipendenti e di terzi intendendo inclusi fra questi anche il personale ed i collaboratori di Veronafiere, espositori, visitatori ed operatori economici, e sarà responsabile per tutti i danni provocati, per propria colpa o dolo, ai beni di Veronafiere, sollevando così espressamente Veronafiere stessa.

La Società s'impegna inoltre ad osservare tutte le norme vigenti in materia di prevenzioni degli infortuni, assumendo a proprio carico ogni responsabilità in caso di mancata osservanza delle norme stesse, con particolare riferimento al D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

La Società esonera espressamente Veronafiere da ogni responsabilità in ordine a danni o furti occorsi alle proprie attrezzature o materiali per qualsiasi causa durante la loro permanenza nel quartiere fieristico.

RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI ASSICURATIVI – NOLEGGIO SPAZI ESPOSITIVI A TERZI

La Società, qualora abbia definito con Veronafiere un rapporto di noleggio di spazi e servizi fieristici per l'organizzazione di eventi, si impegna a presentare a Veronafiere le seguenti coperture assicurative:

- Per organizzatore: Polizza di Responsabilità Civile Terzi e Euro 2.600.000,00 (*Due milioni seicentomila/00*) All Risk con un massimale unico minimo di Polizza rischio locativo con massimale indicato da Veronafiere in ragione delle aree fieristiche noleggiate;
- Per eventuali espositori o altri soggetti coinvolti nell'evento: polizza di Responsabilità Civile Terzi con un massimale unico minimo di Euro 2.600.000,00 (*Due milioni seicentomila/00*).

RISERVEZZA

La Società si obbliga a mantenere il più stretto riserbo sulle informazioni fornite da Veronafiere che non potranno essere diffuse e comunicate a terzi, senza il preventivo consenso scritto di Veronafiere, a meno che non siano richieste da autorità giudiziarie ovvero da organi di vigilanza. Per "informazioni" devono intendersi tutti gli atti, documenti, notizie, proiezioni, stime e dati di qualsiasi natura, (anche se non specificatamente qualificate come riservate) necessarie per l'espletamento dell'incarico, o comunque relative a manifestazioni e/o iniziative fieristiche, che sono state o saranno fornite verbalmente o per iscritto da Veronafiere

RISOLUZIONE

La Società dovrà garantire che l'esecuzione del servizio sia effettuata a perfetta regola d'arte e nel completo rispetto di tutte le normative vigenti. Veronafiere si riserva in ogni momento azioni di controllo sulla piena e corretta esecuzione del contratto.

Veronafiere potrà altresì richiedere alla Società di provvedere ad ulteriori servizi (integrazioni, modificazioni o aggiornamenti) fino alla vigilia dell'inizio delle attività. Veronafiere si riserva, ex art. 1662 del Codice Civile, di verificare e controllare lo svolgimento dei servizi affidati alla Società e di richiedere il risarcimento del valore del servizio o parte di esso e l'eventuale danno ulteriore.

Qualora la Società si renda colpevole di frode, grave inadempimento o negligenza, o comunque contravenga agli obblighi ed alle clausole contrattuali, Veronafiere avrà piena facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato. In tal caso la Società avrà diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti salvo il risarcimento dei danni o delle maggiori spese che da detta risoluzione dovessero derivare a Veronafiere; dette somme potranno essere trattenute in sede di liquidazione del corrispettivo per i servizi resi.

L'eventuale tolleranza da parte di Veronafiere, anche continuata o reiterata, in inadempimenti della Società ad uno qualsiasi degli obblighi posti a suo carico non rappresenterà acquiescenza né potrà comunque inficiare la validità, l'efficacia e l'operatività delle disposizioni violate.

Verona, _____

Per VERONAFIERE S.p.A. Per la SOCIETÀ

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” (di seguito “GDPR”) a partire dal giorno della sua piena applicazione, nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Con l'accettazione del contratto, ciascuna Parte sarà tenuta a riconoscere ed accettare che i dati personali (e.g. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti / collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al presente contratto, saranno da esso comunicati a Veronafiere e da quest'ultima trattati in qualità di Titolare per l'esecuzione del contratto stesso per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione del Contratto stesso ed in conformità con l'informativa resa da Veronafiere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 e 14 del GDPR che la Società si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti / collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne.

Resta inteso che i Dati saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le Parti si danno atto che l'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto da parte della Società comporta il trattamento da parte di quest'ultimo di dati personali di terzi di cui Veronafiere è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento. Pertanto, la Società è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato al presente Contratto.

Si precisa che Veronafiere stimerà il rischio connesso al trattamento di dati oggetto del Contratto. Veronafiere si riserva in ogni caso una miglior valutazione circa il livello di rischio, se del caso anche in confronto o con il supporto del fornitore.

TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Dal 7 settembre 2010 è entrato in vigore il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dalla legge 17 dicembre 2010, n.217.

In particolare, la norma sopra indicata prevede la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, ponendo a carico delle pubbliche amministrazioni appaltanti e degli appaltatori, subappaltatori/subcontraenti alcuni obblighi al fine di garantirne il rispetto.

Veronafiere nell'ambito dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione (Ministeri, Regioni ed altri enti pubblici) è tenuta, come qualsivoglia soggetto privato, al rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria e deve necessariamente far rispettare i medesimi obblighi anche ai propri subappaltatori/subcontraenti. In conseguenza la Società, nel caso in cui, in adempimento del contratto di cui trattasi (che regola prestazioni più prestazioni nel periodo contrattuale previsto), sia interessata a qualunque titolo a lavori, servizi e forniture pubbliche in qualità di subappaltatore/subcontraente di Veronafiere, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, da aversi qui per integralmente riportati.

RISPETTO CODICE ETICO E MODELLO 231

Veronafiere dichiara di aver approvato il Codice Etico ed il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 (MOGC) e, quindi, richiede alla Società di conformare i propri comportamenti alla suddetta normativa ed ai precetti di comportamento enucleati in detti documenti e reperibili al link <http://www.veronafiere.it/notelegali/>.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 231/2001, la Società si impegna, nei rapporti con Veronafiere, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico e nel MOGC – parte generale di Veronafiere e alle prescrizioni normative di cui al D.Lgs 231/2001, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di conoscere e approvare.

In caso di violazione del suddetto Codice Etico e dei principi contenuti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 di Veronafiere che sia riconducibile alla responsabilità della Società e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultima per reati previsti dal D.Lgs 231/2001, sarà facoltà di Veronafiere di recedere dal presente contratto e di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

La Società si impegna a comunicare a Veronafiere ogni caso di eventuale rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultima per reati previsti dal D.Lgs 231/2001.

La Società si impegna ad osservare, nei confronti del proprio personale, adibito alla realizzazione dei servizi oggetto del contratto, tutte le disposizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché ogni altra formalità e condizione correlata al rapporto di lavoro instaurato, prevista dall'ordinamento e dalla contrattazione collettiva in vigore nel tempo e nei luoghi in cui il servizio verrà svolto; si impegna altresì ad essere in regola con quanto disposto dal Testo Unico Immigrazione, in merito alla presenza di permessi di soggiorno in corso di validità per i lavoratori stranieri alle sue dipendenze, sollevando Veronafiere da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dal mancato adempimento di tale obbligo.

La Società si impegna ad osservare e far osservare le norme e prescrizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro con particolare riguardo alle necessarie misure

di prevenzione e protezione di competenza previste dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i., che si intendono integralmente richiamate nel Codice Etico e nel MOGC.

Nel caso di mancato rispetto dei contenuti richiamati nei precedenti commi, rimangono in ogni caso ferme ed impregiudicate le conseguenze della responsabilità per inadempimento imputabile alla Società e quindi il diritto di Veronafiere di agire per ottenere il risarcimento dei danni subiti, ai sensi di legge.

CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

La Società non riceverà e non offrirà, prometterà o darà, denaro o altra utilità, sia direttamente che indirettamente, a pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio ovvero ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori o a sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti citati, in violazione degli obblighi inerenti l'ufficio o degli obblighi di fedeltà, per avere in cambio un'azione o un'omissione nel proprio interesse o a vantaggio. In caso di mancato rispetto della clausola anticorruzione si applicano tutte le conseguenze stabilite per la violazione del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 di Veronafiere.

NORME DI CYBER SECURITY E PROTEZIONE DEI DATI

La Società si impegna a rispettare le best practice in termini di cyber security e a adeguarsi a eventuali richieste specifiche fornite da Veronafiere. In particolare, si richiede che:

- L'accesso a sistemi IT in modalità di trasferimento file o modifica applicativa avvenga da dispositivi che rispettino le seguenti misure di sicurezza: a. I dispositivi devono essere dotati di adeguata protezione (antivirus, antiransomware, ecc.), regolarmente aggiornata su base giornaliera. b. I sistemi operativi devono essere costantemente aggiornati con patch di sicurezza e versioni supportate dal produttore. È vietato utilizzare computer con sistemi operativi che abbiano raggiunto l'End Of Life. c. I dischi dei dispositivi devono essere configurati con la crittografia del disco, secondo quanto previsto dal GDPR.

- L'accesso ai sistemi IT avvenga esclusivamente tramite VPN con autenticazione a due fattori e account dedicati per garantire la tracciabilità.

- Vengano rispettate le best practice nella gestione della sicurezza degli account: a. La Cooperativa gestirà l'accesso dei propri dipendenti all'infrastruttura, fornendo le necessarie istruzioni di accesso e configurazione in base alle esigenze operative. In qualsiasi momento, la Cooperativa potrà richiedere l'elenco degli utenti abilitati. b. Ogni sviluppatore deve accedere con un account personale e distinto. c. Le password devono essere "strong" e regolarmente aggiornate.

- Non venga installato software su server o dispositivi della Cooperativa senza preventiva approvazione o senza regolare licenza d'uso.

- Non è consentito mantenere postazioni collegate in VPN in modalità permanente o non sorvegliata durante le ore non lavorative, inclusi notturni e fine settimana.

- Utilizzo dei dati: l'accesso ai dati deve essere limitato al tempo necessario per l'intervento tecnico. È consentito copiare localmente solo le strutture tabellari. Eventuali esportazioni di dati sensibili per diagnosi o test devono avvenire in modalità sicura, preferibilmente anonimizzando i dati, per evitare rischi di data breach. Al termine degli interventi, non deve restare alcuna traccia di dati non anonimizzati al di fuori dei sistemi della Cooperativa.

Deprovisioning

In caso di cessazione del rapporto di lavoro di un dipendente, la Cooperativa è tenuta a rimuovere qualsiasi diritto di accesso e password associata all'account cessato. Se il dipendente aveva credenziali amministrative, sarà necessario un cambio password delle credenziali critiche conosciute. In nessun caso, il personale cessato deve poter accedere ai sistemi o ai database della Cooperativa.

FORO ESCLUSIVO COMPETENTE

Per qualunque controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione dell'accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona.

Gli allegati citati nel presente documento sono rinvenibili nel sito internet di Veronafiere, alla sezione “Note legali”

Verona, _____

Per VERONAFIERE S.p.A. Per la SOCIETÀ